



COMUNE DI URZULEI

Provincia dell'Ogliastra

DISCIPLINA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA EUROPEA (D. LGS. 36/2023 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

Approvato con deliberazione della G.C. n. 89 del 03/11/2025

INDICE
Capo I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1. "Oggetto e ambito di applicazione "
- Art. 2. "Regole generali""
- Art. 3. "Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti"
- Art.4. "Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti"
- Art.5. "Obblighi di trasparenza"
- Art.6. "Principio di rotazione"
- Art.7 "Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche"
- Art.8. "Deroga all'obbligo di rotazione"

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 9. "Affidamenti diretti"
- Art. 10. "Indagini Di mercato"
- Art. 11. "Determina di affidamento"
- Art. 12. "Requisiti da richiedere all'operatore"
- Art. 13. "Modalità procedurali e motivazione di affidamento diretto"
- Art. 14. "Controllo dei requisiti"

Capo III

**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE
SOTTO SOGLIA**

- Art. 15 "procedure negoziate"
- Art. 16. "Le fasi della procedura negoziata"
- Art. 17. "Determina a contrarre"
- Art. 18. "Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare"
- Art. 19. "L'indagine di mercato"
- Art. 20. "Elenco operatori"
- Art. 21. "Individuazione operatori economici da invitare"
- Art. 22. "Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate"
- Art. 23. "Entrata in vigore"

Capo I **DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA**

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente disciplina definisce i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Art. 2

Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e le attività di progettazione da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 una commessa può presentare interesse transfrontaliero:

- in ragione del suo valore stimato;
- in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione dei lavori in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;
- in relazione alle caratteristiche tecniche dell'appalto e del settore di riferimento (struttura del mercato, sue dimensioni e prassi commerciali in esso praticate)
 - o tenuto conto dell'esistenza di denunce presentate da operatori ubicati in altri Stati membri, purché sia accertato che queste ultime sono reali e non fittizie" (Corte di Giustizia, 6 ottobre 2016, n. 318).

3. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP, dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).

4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.

5. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del d.lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.

Art. 3

Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice dei Contratti Pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto il Responsabile di Settore/RUP assicura la corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.

3. Spetta al Responsabile Unico del Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 4

Tutela dei prestatori di lavoro impiegati negli appalti

1. Nelle procedure negoziate, aventi ad oggetto appalto di lavori e servizi ad alta intensità di manodopera di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) dell'allegato I.1 al D. Lgs. N. 36/2023, comunque diversi da quelli aventi natura intellettuale, dovranno essere previsti criteri premiali relativi a:

- garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto ed alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

➤ garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. L'Ente verificherà, per gli appalti in corso ad alta intensità di manodopera, di cui al primo comma, che i contratti collettivi di lavoro applicati siano conformi a quanto indicato in sede di controllo dei costi della manodopera effettuata dal RUP in sede di gara e, a campione, per la medesima categoria di appalti, che le retribuzioni dei prestatori di lavoro non siano inferiori alla soglia minima di povertà relativa, individuata dall'Istat nell'anno di riferimento, aumentata del 35%.

Art. 5 Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto.

2. Per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea (per le quali è necessario, ai sensi dell'art. 50, comma 2bis del Codice, adottare l'atto di avvio di consultazione del mercato prima dell'avviso di manifestazione di interesse) è obbligatorio pubblicare l'avvio di una consultazione, ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e) dell'art. 50 del Codice, sul profilo di committente, nella sezione dell'«Amministrazione trasparente» sotto la pertinente sezione «Bandi e contratti».

3. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso, così come previsto nel parere del MIMS n. 746 del 30/09/2020.

4. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, «Amministrazione trasparente», sezione «Bandi e contratti» e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

5. In ogni caso, per quanto concerne gli obblighi di trasparenza si rinvia a quanto espressamente disposto dal Codice dei Contratti, dalle delibere Anac e dai provvedimenti di ogni altro Ente/Istituzione regolatoria in materia cui ci si dovrà conformare.

Art. 6 Principio di rotazione

1. L'Ente si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici semplicemente invitati a precedenti procedure negoziate.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe della presente disciplina, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 della presente disciplina.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (Common Procurement Vocabulary che consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare), che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la «rotazione». Pertanto per le aree merceologiche si rinvia al link <https://contrattipubblici.org/cpv>.

6. Per l'individuazione della «stessa categoria di opere» si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente.

7. Per i Servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i Servizi sono analoghi o meno ai fini della “rotazione”.

8. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

9. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi di procedure negoziate senza bando ai sensi dell'art. 50, lett. c), d), ed e) aperte al mercato, in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse: che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'elenco degli operatori economici: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica per la fascia di importo oggetto di acquisizione.

10. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

11. Per gli affidamenti diretti di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), anche se preceduti da avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazione di interesse, resta l'obbligo di applicare il principio di rotazione.

Art. 7

Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione ed aree merceologiche

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo (al netto dell'IVA), entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

Settore I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99
B1	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
C1	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D1	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E1	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria ordinaria di cui all'art. 14 D. Lgs. 36/2023

Settore II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99
B2	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C2	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D2	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
E2	da € 140.000,00 sino alla soglia comunitaria ordinaria di cui all'art. 14 D. Lgs. 36/2023

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

S	Importo
F2	dalla soglia comunitaria ordinaria indicata dalla precedente fascia E2 alla soglia comunitaria per appalti di servizi sociali ed assimilati

Settore III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 4.999,99
B3	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
C3	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
D3	da € 40.000,00 sino a € 149.999,99
F3	da € 150.000,00 sino a € 999.999,99

E3	Da € 1.000.000,00 sino alla soglia comunitaria art. 14 D. Lgs. 36/2023, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del Codice
----	--

Art. 8

Deroga all'obbligo di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D. Lgs. N. 36/2023, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione, mentre per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione purché ricorrono, cumulativamente, le seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente appalto nonché della qualità della prestazione resa.

In casi motivati, il contraente uscente può, dunque, risultare affidatario diretto laddove, come precisato anche nella relazione illustrativa al Codice, sussistano contemporaneamente tutti i suddetti requisiti, quali la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative, l'accurata esecuzione del precedente contratto e la qualità della prestazione resa, da intendersi, pertanto, come "concorrenti e non alternativi tra loro", i quali devono essere specificamente rappresentati negli atti della procedura e nello specifico nella determinazione a contrarre.

2. È onere della stazione appaltante fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione in ordine alle ragioni della possibile deroga al principio di rotazione. Tali condizioni, pertanto, devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Capo II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 9

Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, pertanto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999,99 per i servizi e le forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) e 149.999,99 per i lavori, al netto dell'IVA.

3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. Per espressa previsione normativa agli affidamenti diretti si applica, altresì, il principio di rotazione.

Art. 10

Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 della presente disciplina, il RUP può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

2. Per gli affidamenti diretti la stazione appaltante può ricorrere all'istituzione ed utilizzo di appositi Elenchi di Operatori Economici (previamente costituiti ai sensi dell'allegato II.1 del codice).

Art. 11

Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati gli elementi indicati nel successivo art. 13.

3. L'affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l'individuazione dell'affidatario.

Art. 12

Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale;

- la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 13

Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Il RUP invita l'operatore individuato anche tramite informale indagine di mercato a presentare preventivo mediante la piattaforma di approvvigionamento digitale in uso, fatte salve le eventuali deroghe.
2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in relazione alla «economicità» ed in termini di rispondenza dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante.
3. Nella determina a contrarre devono sussistere, almeno, i seguenti elementi:

- l'oggetto dell'affidamento, l'importo e l'operatore economico;
- il CPV e se del caso il CUP;
- il CIG, fermo restando quanto previsto nel vademecum informativo per gli affidamenti diretti dell'ANAC del 30 luglio 2024;
- il contratto collettivo applicabile;
- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- il possesso da parte dell'operatore economico selezionato di documentate esperienze pregresse idonee alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, dei requisiti richiesti di carattere generale e speciale secondo quanto previsto dagli artt. 94, 95 e 100 del codice;
- la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- le motivazioni di scelta del contraente;
- la certificazione della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- il rispetto del principio di rotazione o le motivazioni di eventuali deroghe;
- l'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
- il nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto di interessi;
- gli elementi essenziali del contratto e la forma;
- la copertura finanziaria.

4. Nell'affidamento diretto la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante la consultazione (non confronto) dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici (con richieste asimmetriche, non ponendo, ad esempio, la stessa scadenza di presentazione del preventivo) che consenta un confronto con le esigenze della stazione appaltante (*come emerge dalla giurisprudenza attuale la proceduralizzazioni dell'affidamento diretto può essere utile se sviluppata nel dialogo istruttorio avviato dal Rup attraverso interPELLI asimmetrici per certificare la congruità del prezzo, in ogni caso non deve essere volta a superare i vincoli della rotazione*);
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con preventivi precedenti per commesse identiche o analoghe e quindi ricorrendo alle banche dati della stazione appaltante;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 14 Controllo dei requisiti

1. Il RUP procederà con la verifica tramite FVOE (fascicolo virtuale dell'operatore economico) e, del caso, ricorrendo a quanto stabilito dal comma 3-bis dell'articolo 99 del codice.
2. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 36/2023 sono assoggettati alle modalità di controllo di cui al comma precedente, ad eccezione dell'ipotesi in cui venga approvata dall'Ente una differente e ulteriore disciplina avente ad oggetto le modalità operative dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000,00 euro di cui all'art. 50, comma 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 36/2023.

Capo III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 15

Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni ai sensi dell'art.50, comma 2bis del Codice.

Art. 16

Le fasi della procedura negoziata

1. Ai sensi dell'art.50, comma 2 bis del Codice, l'avvio della procedura negoziata è preceduto da un avviso di consultazione che ha lo scopo di informare il mercato e raccogliere eventuali osservazioni o criticità dagli operatori economici del settore. L'atto di avvio della consultazione va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione dell'«Amministrazione trasparente» sotto la pertinente sezione «Bandi di gara e contratti». Spetta al RUP valutare una durata congrua di pubblicazione, tenendo conto del valore dell'appalto e dell'interesse del mercato. La determinazione a contrarre dovrà contenere un esplicito richiamo all'avviso di avvio della consultazione, a conferma della sua avvenuta pubblicazione (l'avviso in questione ha funzione di pubblicità-trasparenza e si differenzia dall'avviso di indagine di mercato che ha, invece, la funzione di ricerca e reperimento degli operatori da invitare alla procedura negoziata).
2. La determinazione a contrarre, preceduta dall'avviso di avvio della consultazione di cui al precedente comma, costituisce l'atto di impulso della procedura negoziata nel quale deve essere indicata la prenotazione dell'impegno di spesa e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
3. Qualora si rinvienga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
4. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite la consultazione degli elenchi degli operatori economici.
5. Per gli appalti di lavori di valore pari ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
6. Fermo restando l'iter procedimentale di cui sopra, la procedura negoziata sotto soglia si sviluppa, quindi, nelle seguenti fasi:
 - a) tramite lo svolgimento di indagini di mercato (mediante pubblicazione di Avviso di manifestazione di interesse) ovvero tramite la consultazione degli elenchi degli operatori economici per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo (l'elenco deve essere predisposto ai sensi di quanto previsto dall'allegato II.1 del Codice);
 - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - c) aggiudicazione previa verifica dei requisiti con contestuale assunzione dell'impegno di spesa e successiva stipula del contratto secondo quanto ora previsto nell'articolo 18 del codice come modificato dal decreto legislativo 209/2024.

Art. 17

Determinazione a contrarre

La determinazione a contrarre deve specificare:

- 1 CPV, CUP, CUI;
- 2 l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- 3 l'interesse che si intende soddisfare;
- 4 la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- 5 gli elementi essenziali del contratto;
- 6 le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;

- 7 le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*avviso di manifestazione di interesse o elenchi degli operatori economici*);
- 8 l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
- 9 qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- 10 sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- 11 il criterio per la scelta della migliore offerta;
- 12 il nominativo del RUP e del DEC;
- 13 l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 18

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione degli elenchi degli operatori economici deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 della presente disciplina.

Art.19

L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla procedura.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura (e ciò dovrà essere specificato negli avvisi pubblici).
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione di «Amministrazione trasparente» sotto la pertinente sezione «Bandi di gara e contratti». Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. Si fa riferimento, in ogni caso, agli atti e provvedimenti dell'Anac e degli altri Enti regolatori in materia nonché alla normativa di settore.
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare almeno:
 - il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dalla presente disciplina;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri come meglio delineato dalla presente disciplina;

- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 20

Elenco degli operatori economici

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata tramite gli elenchi degli operatori economici del MEPA/ SARDEGNA CAT ovvero tramite gli elenchi degli operatori economici costituiti dall'Ente, in tal caso si tiene conto delle modalità di seguito individuate.
2. L'elenco degli operatori economici viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Ente, nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto la pertinente sezione «Bandi di gara e contratti» e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.
Si fa riferimento, in ogni caso, agli atti e provvedimenti dell'Anac e degli altri Enti regolatori in materia nonché alla normativa di settore.
4. L'elenco degli operatori economici può essere articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 7 della presente disciplina e in categorie merceologiche della presente disciplina.
5. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'art. 7 della presente disciplina;
 - eventuali requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
6. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche di cui della presente disciplina.
7. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
8. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.
9. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
10. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
11. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.
12. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.
13. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti. Fermo restando il possesso dei requisiti di carattere generale e le cause di esclusione previste dal Codice, vengono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione, non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.
14. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 21

Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo *criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza*.

2.Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per L'Ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

In alternativa, qualora si utilizzi l'elenco degli operatori economici:

Qualora si preveda di individuare nella procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco degli operatori economici, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo *criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza*.

3.Nel caso di cui al comma precedente, l'Ente dovrà indicare nella determinazione a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per l'Ente oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicate nella determina a contrarre.

Art. 22

Criteri di selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 dell'Allegato II.1 del codice l'individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure deve avvenire sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti di cui all'articolo 49 del codice. La determina a contrarre, ai sensi del successivo comma 2, deve contenere, tra gli altri elementi, “*i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi*”.

I criteri per l'eventuale selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, da intendersi quali requisiti ulteriori e non coincidenti con i requisiti di partecipazione, non debbono avere alcuna finalità od effetto escludente dei singoli candidati, ma devono essere utilizzati ai soli fini della redazione di una (o più) possibile graduatoria, dalla quale è consentito escludere soltanto quelli privi dei necessari requisiti di partecipazione nonché gli aggiudicatari uscenti, nel rispetto del vigente principio di rotazione di cui all'art. 49 del codice.

Pertanto, come indicato nel proseguo nell'esemplificazione di applicazione dei criteri, si procederà all'attribuzione del punteggio 0 (zero), comunque valido per la formazione della graduatoria, qualora l'operatore economico non presenti alcuna dichiarazione in relazione ai requisiti ulteriori rispetto a quelli di partecipazione.

Nello specifico, si deve procedere alla redazione di una graduatoria compilata attribuendo ad ogni candidato un punteggio determinato in relazione ai criteri di seguito riportati, che possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento:

Per i lavori

- importo “complessivo” dei lavori eseguiti regolarmente e con esito positivo nell’ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso e relativi alla Categoria Prevalente indicata dalla stazione appaltante, da dimostrarsi con i CEL/CRE;

- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse.

Per i lavori di importo rilevante (ad es. superiore ad un 1.000.000 euro e fino alla soglia), può, altresì, valorizzarsi il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell'EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'articolo 45 del Disciplina CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori- o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori).

Per i servizi e le forniture

- fatturato globale riferibile all’ultimo triennio (o quinquennio) antecedente la pubblicazione dell'avviso;

- importo complessivo dei servizi analoghi regolarmente svolti nello stesso arco temporale;

- numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse partecipazione;

- possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l'oggetto dell'affidamento.

Per i servizi di ingegneria e architettura possono essere previsti, inoltre, incrementi del punteggio complessivo - in misura percentuale - nel caso di presenza di uno o più giovani professionisti.

Al fine di garantire il principio della massima partecipazione di cui all'art. 10, comma 3 del codice, finalizzato a garantire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese e trattandosi di candidati comunque tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione, la selezione dovrà avvenire individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

In caso di parità di punteggio riportato da diversi candidati l'invito dovrà essere esteso a tutti i candidati aventi un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricoprendere anche le parità di posizione.

Esempi di modalità di redazione della graduatoria e di selezione degli operatori economici da invitare alla successiva RDO.

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse, superiore al numero minimo fissato dal Codice, l'Ente può limitare il numero dei candidati da invitare sulla base di una graduatoria stilata, in ordine crescente, tenendo conto delle modalità di seguito riportate.

La graduatoria di merito finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni criterio (*es. importo complessivo lavori, fatturato globale in caso di servizi e forniture, numero di personale dipendente e così via*) e, a sua volta, il punteggio di ogni criterio potrà suddividersi in fasce da stabilirsi in base al numero dei partecipanti.

Come sopra detto, la selezione dovrà avvenire individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte, tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

Pertanto, ad esempio, nel caso di invito a 5 operatori (art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023):

- i primi 3 (tre) operatori posizionati in graduatoria;
- 1 (uno) operatore economico posizionato al centro della graduatoria;
- 1(uno) operatore economico collocato all'ultima posizione della graduatoria.

Le fasce determinano le “posizioni utili” al fine di poter selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura di cui all'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023.

La posizione centrale della graduatoria sarà stabilita in relazione al numero dei partecipanti:

- Nel caso di un numero pari di partecipanti la posizione centrale della graduatoria viene stabilita dividendo a metà il totale del numero dei partecipanti (es. numero di partecipanti pari a 100 - l'operatore economico selezionato sarà il 50esimo);

- Nel caso di un numero dispari di partecipanti la posizione centrale della graduatoria viene stabilita dividendo a metà il totale del numero dei partecipanti e considerando il numero risultante dalla divisione, arrotondato per eccesso (es. numero di partecipanti pari a 77- l'operatore economico posizionato al centro della graduatoria è il 39esimo).

Nel caso di parità di punteggio nelle posizioni utili della graduatoria finale, verranno invitati alla procedura anche tutti gli operatori aventi pari punteggio.

Si riporta di seguito un esempio pratico di valutazione dei criteri in caso di lavori:

Criterio dell'importo complessivo dei lavori:

Verrà effettuata la sommatoria degli importi dei lavori di ciascun operatore economico. Sulla base dell'importo complessivo dei lavori (ordinato dal maggiore al minore), verrà stilata una classifica con l'inserimento degli operatori economici ad esempio in 3 fasce.

Le fasce saranno stabilite in relazione al numero dei partecipanti (es. numero di partecipanti pari a 45: Prima fascia – 15 partecipanti, Seconda fascia – 15 partecipanti, Terza fascia – 15 partecipanti).

Qualora non fosse possibile generare fasce contenenti lo stesso numero di operatori economici, la prima fascia conterrà un numero maggiore di operatori (es. numero di partecipanti pari a 100: Prima fascia – 40 partecipanti, Seconda fascia – 30 partecipanti, Terza fascia – 30 partecipanti).

Nel caso di parità di punteggio nell'ultima posizione di una fascia, verranno considerati nella stessa tutti gli operatori aventi pari punteggio.

Alla Prima fascia verranno attribuiti ad es. 10 punti;

Alla Seconda fascia verranno attribuiti ad es. 6 punti;

Alla Terza fascia verranno attribuiti ad es. 2 punti;

Nel caso in cui l'operatore economico non dichiari l'importo di alcun lavoro, il punteggio attribuito per questo criterio sarà pari a 0 (zero).

Criterio del numero di personale dipendente al momento di presentazione della manifestazione di interesse

Sulla base del numero di personale dipendente (ordinato dal maggiore al minore), verrà stilata una classifica con inserimento degli operatori economici in 3 fasce.

Le fasce saranno stabilite in relazione al numero dei partecipanti (es. numero di partecipanti pari a 45: Prima fascia – 15 partecipanti, Seconda fascia – 15 partecipanti, Terza fascia – 15 partecipanti).

Qualora non fosse possibile generare fasce contenenti lo stesso numero di operatori economici, la prima fascia conterrà un numero maggiore di operatori (es. numero di partecipanti pari a 100: Prima fascia – 40 partecipanti, Seconda fascia – 30 partecipanti, Terza fascia – 30 partecipanti).

Nel caso di parità di punteggio nell’ultima posizione di una fascia, verranno considerati nella stessa tutti gli operatori aventi pari punteggio.

Alla Prima fascia verranno attribuiti ad es. 10 punti;

Alla Seconda fascia verranno attribuiti ad es. 6 punti;

Alla Terza fascia verranno attribuiti ad es. 2 punti;

Nel caso in cui l’operatore economico non dichiari il numero del personale dipendente, il punteggio attribuito per questo criterio sarà pari a 0 (zero).

Criterio del possesso di certificazioni

Per i lavori si potrebbe valorizzare il possesso di determinate certificazioni (quali, ad es. il possesso dell’EMAS o UNI EN ISO 14001:2015 o altri sistemi di gestione ambientale conformi all’articolo 45 del Disciplina CE 1221/2009 e/o il possesso della Certificazione ISO 45001:2018 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei Lavoratori o il possesso di altre certificazioni specifiche in relazione alla tipologia dei lavori).

Per i servizi e le forniture potrebbe farsi riferimento al possesso di specifica/he certificazione/i pertinente/i l’oggetto dell’affidamento

Pertanto ad esempio:

Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 ad es. 1 Punto;

Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 o EMAS ad es. 1,5 Punti;

Certificazione ISO 45001:2018 ad es. 2 Punti.

Nel caso in cui l’operatore economico non dichiari alcuna certificazione, il punteggio attribuito per questo criterio sarà pari a 0 (zero).

Trattandosi di candidati tutti in possesso dei necessari requisiti di partecipazione si procederà all’attribuzione del punteggio 0 (zero), comunque valido per la formazione della graduatoria, qualora l’operatore economico non presenti alcuna dichiarazione in relazione ai criteri di cui sopra.

La graduatoria di merito finale sarà determinata dalla somma dei punteggi attribuiti ad ogni criterio.

Come sopra indicato, in caso di parità di punteggio, riportato da diversi candidati nella graduatoria finale di merito, l’invito dovrà essere esteso a tutti i candidati aventi un punteggio utile ai fini della collocazione in graduatoria con conseguente estensione del numero minimo previsto di operatori da invitare in modo da ricoprendere anche le parità di posizione.

In caso di RTI e/o avvalimento i candidati possono sommare gli importi richiesti; per i Consorzi, di cui all’articolo 65, lettere c) e d), del Codice, gli importi richiesti (lavori/prestazioni e personale) possono essere indicati dal Consorzio e contemporaneamente dalla Consorziata indicata per l’esecuzione, in applicazione del principio del “cumulo alla rinfusa”.

Agli operatori individuati come potenziali soggetti da invitare viene richiesto di comprovare, entro un congruo termine, i dati dichiarati, laddove gli stessi non siano ricavabili d’ufficio. Fatti salvi i provvedimenti conseguenti all’accertamento di false dichiarazioni, spirato vanamente il termine concesso per la comprova o in caso di verificata insussistenza dei requisiti previsti per l’inserimento in una posizione utile della graduatoria, si procede all’esclusione del concorrente e a individuare l’operatore collocato nella posizione immediatamente successiva.

In deroga a quanto disposto dal presente articolo, resta comunque ferma la possibilità di non porre limiti al numero massimo di operatori da invitare, ovvero, sussistendo i presupposti di legge, di statuire di procedere mediante sorteggio.

Ferma restando l’applicazione dei criteri individuati nella presente disciplina che, come precisato, possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento, la fissazione degli stessi e le modalità di redazione della graduatoria (fasce, punteggi etc..) e di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata devono essere preventivamente indicati nella determina a contrarre.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.